

4 giugno 1911, oggi possono dirci, almeno per quanto attiene all'ordinamento e ai mezzi, assai migliorate. Era naturale, per altro, che nel ripartire la somma stanziata (che dopo la soppressione del fondo di riserva disposta dal decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625, si è ridotta al solo milione di aumento annuo previsto in linea ordinaria dalla legge del 1911), il Ministero non potesse nè dovesse trasandare a vantaggio di alcune reali bisogni delle altre provincie, talora più stringenti di quelli della provincia di Bari, dove in vari comuni sono scuole a sufficienza, in confronto almeno all'attuale frequenza degli alunni, e dove per l'agglomeramento della popolazione può supplirsi alle esigenze del servizio scolastico con un numero di insegnanti in media inferiore a quello di provincie a popolazione sparsa.

« E pertanto è stato necessario attenersi ad un criterio rigoroso di comparazione, e le concessioni dei fondi si son dovute contenere entro i limiti ben definiti.

« Ma detto ciò dell'azione fin qui svolta acciocchè sieno note le cure date dall'Amministrazione all'incremento della scuola primaria anche circostanze sfavorevoli, per quanto poi riguarda il venturo anno scolastico, se, come è da sperarsi, superate non lievi difficoltà di bilancio, il Ministero potrà disporre di fondi sufficienti per nuove scuole (ed a tal fine si sono fatte e si stanno facendo i debiti passi), può tenersi per certo che esso, come negli anni scorsi, nel quadro generale della situazione scolastica avrà ben presente anche quella della provincia di Bari e vedrà di sopperire alle vere necessità gradualmente e soprattutto con tenacità e continuità di propositi, dovendo cominciare per altro dall'assestamento del bilancio di quell'Amministrazione provinciale scolastica, nel quale si è già verificata una notevole eccedenza di spesa a causa appunto dei provvedimenti d'istituzione presi dal Consiglio provinciale scolastico nel primo esercizio della sua gestione.

« Il sottosegretario di Stato

« ROSSI CESARE ».

Montini. — *Al ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non ritenga opportuno accordare, per la seconda metà di maggio, una sessione straordinaria di esami agli studenti delle Scuole superiori di commercio, e ciò per un particolare riguardo ai giovani che hanno prestato servizio militare ma anche per uniformità di trattamento con gli studenti che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica ai quali la sessione straordinaria di maggio venne già accordata ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero per dar modo agli studenti militari dei Regi Istituti superiori di commercio che hanno partecipato alla recente

guerra di ripartire in più sessioni gli esami di cui erano in debito, ha in quest'anno ad essi concesso due sessioni straordinarie di esami, una nel febbraio ed un'altra ai primi di aprile. Questa seconda sessione ha avuto valore non solo come sessione ritardata di quella dell'ottobre 1919, ma anche come sessione anticipata di quella del giugno-luglio 1920 in modo che gli studenti anticipando gli esami che dovevano ancora sostenere potessero prima conseguire la laurea e riacquistare almeno in parte il tempo che, per servire la Patria, non avevano potuto impiegare negli studi.

« Una terza sessione straordinaria nel mese di maggio non è stata possibile concedere per non danneggiare maggiormente il regolare funzionamento degli Istituti, che avevano dovuto sospendere a lungo le lezioni per le predette due sessioni straordinarie, e per dar modo ai professori di svolgere il programma d'insegnamento sia pure in maniera ridotta.

« Il sottosegretario di Stato

« RUBILLI ».

Mucci. — *Al ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere in quale misura intenda che siano pagati i sussidi ai disoccupati già riconosciuti dalle Commissioni comunali e provinciali per disoccupazione verificatasi durante il 1919 ».

RISPOSTA. — « Da ricerche fatte eseguire presso l'ufficio di collocamento e disoccupazione non risulta che vi siano ancora sussidi di disoccupazione da pagare per l'anno 1919.

« Giova allo scopo rendere noto che, con l'entrata in vigore del decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, e cioè col 10 dicembre scorso, vennero date disposizioni a tutte le Commissioni provinciali di revisione dei sussidi che liquidassero i sussidi fino allora dovuti, corrispondendo, a tacitazione degli arretrati, 15 giorni di sussidio agli ammessi nella misura fino allora vigente e determinata dal decreto luogotenenziale 9 gennaio 1919, n. 6, ed adottando quindi innanzi la nuova misura secondo il disposto dell'articolo 52 del Regio decreto sopra citato.

« Qualora all'onorevole interrogante consti che qualcuno, ammesso al sussidio prima del 10 dicembre 1919, non sia stato soddisfatto, giusta quanto sopra si è detto, si sarà grati se vorrà specificare i casi che sono a sua conoscenza e vi si provvederà secondo giustizia.

« Il sottosegretario di Stato

« RUBILLI ».

Niccolai. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'inseriente del Liceo Minghetti di Bologna signor Leo-